

ALLEGATO
SCHEMA DI CONTRATTO

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto del contratto
- Art. 2 Allegati parti integranti del contratto
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Esecuzione del contratto, durata e opzioni
- Art. 5 Condizioni di esecuzione del servizio
- Art. 6 Obbligazioni specifiche del fornitore
- Art. 7 Personale da utilizzare per l'esecuzione del servizio
- Art. 8 Responsabili tecnici designati dalle parti
- Art. 9 Corrispettivi
- Art. 10 Fatturazione e pagamenti
- Art. 11 Controlli
- Art. 12 penali
- art. 13 cauzione
- Art. 14 Divieto di cessione del contratto
- Art. 15 Risoluzione del contratto
- Art. 16 Recesso
- Art. 18 Trattamento dei dati – consenso al trattamento
- Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 20 Foro competente
- Art. 21 Clausola finale

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Taranto, Viale Virgilio n. 31 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, (nel prosieguo per brevità anche "Amministrazione contraente")

E

, sede legale in , Via

, capitale sociale Euro =, iscritta al

Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Dott. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

oppure

, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del

presente atto in , Via , in persona del

e legale rappresentante Dott.

, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di

al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO

a) che, con deliberazione del Direttore Generale n del, è stata indetta una procedura di gara aperta in modalità telematica, sul portale Empulia, ai sensi del d. lgs.n. 50/2016 , avente per oggetto l'affidamento del servizio a supporto dell'assistenza socio sanitaria assistenziale nelle cure domiciliari integrate (ADI) per l'ambito territoriale distrettuale e dipartimentale riabilitativo della ASL TA e della rete SLA ASL TARANTO per un periodo di trentasei mesi;

b) che l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in esecuzione della deliberazione di cui al punto precedente, ha, pertanto, proceduto all'espletamento di apposita procedura aperta, in lotto unico - svolta in ambito comunitario, ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

c) che l'Appaltatore è risultato aggiudicatario in via definitiva e, per l'effetto, si è obbligato a prestare i servizi oggetto del presente Contratto (d'ora in avanti "Contratto") ed eseguire le prestazioni da esso derivanti direttamente a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabilite nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d'appalto e nel progetto tecnico del ____ presentato in sede di offerta, nonché negli atti e documenti di gara ivi richiamati;

d) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

e) che l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro, (euro);

f) che l'Appaltatore ha esibito idoneo documento attestante la costituzione di specifica polizza assicurativa a favore dell'Azienda Sanitaria Taranto, con le specifiche riportate nel capitolato tecnico;

g) Che l'Appaltatore ha presentato la nomina formale del Responsabile Tecnico il quale, a sua volta ha fornito apposita dichiarazione scritta di accettazione;

h) che tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

i) l'Appaltatore dichiara che, quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da

fornire e, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'esecuzione del servizio a supporto dell'assistenza socio sanitaria assistenziale nelle cure domiciliari integrate (ADI) per l'ambito territoriale distrettuale e dipartimentale riabilitativo della asl ta e della rete sla ASL TARANTO di cui è risultato aggiudicatario il fornitore, secondo le modalità previste dal presente atto e dai suoi allegati.

2. L'Appaltatore dovrà, pertanto, eseguire i suddetti servizi come richiesti dal capitolato speciale d'appalto, presso i luoghi indicati nella documentazione di gara. La ditta fornitrice con la firma del presente contratto s'impegna a fornire in favore dell'Amministrazione contraente, a far tempo dalla data di stipula, l'esecuzione dei Servizi oggetto dell'appalto.

3. L'Appaltatore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente ad eseguire tutte le prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto.

4. Il rapporto tra le parti si costituisce con la stipula del presente Contratto che dovrà avvenire a seguito dalla comunicazione formale di aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

5. Nessun emendamento al presente Contratto, né alcuna rinuncia di diritti s'intenderà efficace salvo approvazione per iscritto dalla parte interessata e la rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente Contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

Art. 2 Allegati parti integranti del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti anche se non materialmente allegati.

- Allegato 1: Offerta Economica del fornitore redatta in sede di partecipazione alla gara;
- Allegato 2 Il deposito cauzionale definitivo, dell'importo di € , costituito secondo le modalità previste dal disciplinare;
- Allegato 3 Il capitolato speciale d'appalto;
- Allegato 4 Polizza assicurativa relativa a copertura dei danni connessi con l'esecuzione del presente contratto, secondo le specifiche riportate nella documentazione di gara.
- Allegato 5 Accettazione incarico firmata dal Responsabile Tecnico.

Art. 3 Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) Amministrazione contraente: L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
- b) Contratto: il presente atto, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Appaltatore : l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) Parti: Appaltatore e Amministrazione Contraente;
- e) Servizi: i servizi integrati oggetto della gara così come descritti dal capitolato speciale di appalto;
- f) Offerta economica: il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal fornitore allegata al presente contratto.

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato negli stessi Allegati, tranne il caso in cui singole clausole del Contratto dispongano diversamente.

Art. 4 Esecuzione del Contratto, durata e opzioni

L'appalto dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. I primi 60 (sessanta) giorni di esercizio, s'intendono di prova. La Amministrazione Contraente potrà, tuttavia, recedere unilateralmente dal contratto, in caso di importanti criticità riscontrate nello svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore s'impegna a effettuare tutti i servizi elencati nel capitolato speciale di appalto, con le modalità ivi indicate, per un periodo di 36 mesi. Dette attività potranno essere prorogate per un successivo periodo di 12 mesi alle medesime condizioni e termini previsti dal presente contratto.

I servizi dovranno essere, in ogni caso, garantiti dall'Appaltatore attraverso gli interventi da questo effettuati presso le sedi dell'Azienda Sanitaria Locale secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'Appaltatore la proroga dell'affidamento, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per ulteriore anno successivo ai tre anni garantiti. Tale facoltà potrà essere esercitata dall'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO dandone preavviso almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario. Si precisa che l'aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte, comprese quelle economiche.

Art. 5 Condizioni di esecuzione del servizio

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei Servizi, nonché ad ogni attività e/o fornitura che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per l'esecuzione del servizio domiciliare per tutto il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. L'Appaltatore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti.

4. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso le sedi dell'Amministrazione contraente dovranno essere eseguite con modalità e tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore s'impegna a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

5. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'ASL TA di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 6 Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

Vengono qui espressamente richiamate tutte le norme previste dal capitolato speciale di appalto.

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato speciale, a:

a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda Sanitaria, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti; s'impegna inoltre espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti.

c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione o comunque dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.);

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. In particolare le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in sede di gara, le eventuali successive variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente all'Azienda Sanitaria, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia. Analogamente nel caso di morte della persona fisica titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esecuzione del contratto in attesa di specifica autorizzazione.

e) garantire la continuità e tempestività dei servizi prestati, nel pieno rispetto delle vigenti normative. Nel caso di ritardi o carenze parziali o totali nella esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, provvederà a far eseguire il servizio ad altra impresa debitamente autorizzata, addebitando alla ditta aggiudicataria il maggior prezzo pagato, rispetto a quello contrattuale, restando impregiudicato ogni ulteriore diritto per il colpevole inadempimento.

Art.7 Personale da utilizzare per l'esecuzione del servizio

1. L'Appaltatore, per lo svolgimento del servizio, s'impegna di avvalersi del personale specializzato di cui all'elenco allegato pari a n.47 unità dipendenti attualmente impiegati dalla Ditta uscente + n. 12 infermieri professionali per complessive $(47+12) = n.59$ unità; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.

2. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di chiedere alla ditta, in qualunque momento, l'allontanamento di quegli elementi che si dimostrassero poco idonei o comunque inadempienti. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda Sanitaria ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla ditta aggiudicataria. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti norme.

3. L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all'ASL TA ogni e qualsiasi variazione del personale addetto al servizio durante l'esecuzione del presente contratto, impegnandosi, altresì, a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata da parte del personale dell'ASL TA addetto al controllo dell'appalto abbia dato luogo ripetutamente alla inosservanza delle norme contenute nel presente atto e/o non abbia dato sufficiente garanzia di professionalità.

4 L'appaltatore riconosce che l'Azienda Sanitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale dipendente. Nei confronti del proprio personale, la ditta aggiudicataria dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali ed aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

5. L'appaltatore, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare personale assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola, e comunque dovrà rispettare i contratti nazionali e provinciali di settore in merito all'assunzione sia del personale impiegato nell'appalto in scadenza, che del personale di nuova assunzione, provvedendo a far rispettare le norme in vigore relative all'igiene ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché quelle relative alla formazione ed alla informazione specifica.

6. Il Personale dovrà essere sottoposto dalla Ditta a controlli sanitari che ne attestino l'idoneità; dovrà essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie. L'Azienda Sanitaria non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della ditta, la quale ha l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti agli istituti previdenziali - assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria. La ditta aggiudicataria deve fornire la prova e la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali. Tale elenco deve essere periodicamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire, a cura del Responsabile Tecnico.

7. Il personale della ditta deve presentarsi in servizio in modo decoroso. Deve utilizzare una targhetta di riconoscimento riportante il nome della ditta il nome, cognome e fotografia del dipendente.

5. L'Appaltatore designa una persona con funzioni di "Responsabile Tecnico" della commessa. Il compito del responsabile Tecnico è quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare il piano di organizzazione. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza saranno fatte in contraddittorio con detto Responsabile Tecnico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del Appaltatore, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso.

6. Il Responsabile Tecnico dovrà essere immediatamente reperibile dall'Azienda Sanitaria 24 ore su 24, tramite cellulare messogli a disposizione dal soggetto aggiudicatario il cui numero dovrà essere formalmente comunicato al Direttore dell'esecuzione del Contratto.

7. Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore, per quanto attiene l'espletamento del servizio, farà capo esclusivamente al Direttore dell'esecuzione del Contratto nonché ai dirigenti responsabili delle altre strutture interessate al servizio.

Art. 8 Responsabili tecnici designati dalle parti

1. Con riferimento a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione contraente nomina il Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Direttore del DART nella persona di _____, tel. Ufficio _____ tel. Cell. _____ fax n. _____

sede di via _____ con l'incarico di curare i rapporti con la Ditta fornitrice per l'insieme dei servizi attivati e liquidarne le relative fatture; egli è pertanto interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del fornitore.

2. In relazione a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, la ditta fornitrice nomina il sig.

in qualità di

Responsabile Tecnico tel. Ufficio

tel.

Cell.

fax n.

sede di

via

con l'incarico di interfaccia unica verso l'Amministrazione contraente.

3. Ciascuna parte si obbliga verso l'altra a comunicare preventivamente qualsivoglia variazione che intervenga nella variazione dei suddetti dati.

Art. 9 Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al l'Appaltatore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente affidamento saranno corrisposti mensilmente in base ai prezzi di cui all'offerta economica allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

2. Tutti i corrispettivi riconosciuti al fornitore si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del capitolato tecnico di gara e del presente contratto; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e che gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore .

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato, a corpo per l'intero servizio, a proprio rischio del Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 10 Fatturazione e pagamenti

1. La contabilizzazione del servizio erogato sarà mensile emessa sulla base delle prestazioni effettuate, sarà liquidata da parte della struttura ASL Referente : Dipartimento Assistenza Riabilitativa Territoriale (D.A.R.T.) individuata dalla Direzione Generale quale struttura Responsabile dell'esecuzione del contratto, previa attestazione, da parte di tutti i servizi interessati dell'effettiva attività svolta e previa imputazione al sistema EDOTTO delle prestazioni erogate.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, l'attestazione di "Regolare esecuzione del servizio" supportata da " Relazione Tecnica " mensile contenente il continuo aggiornamento ed il dettaglio delle attività effettuate a firma del Responsabile Tecnico della Ditta nella sua specifica qualità di supervisore dell'intero servizio per conto della Ditta aggiudicatrice.
3. La gestione del servizio è demandata per competenza al Direttore del Dipartimento Assistenza Riabilitativa Territoriale – D.A.R.T. - nella specifica qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto che dovrà verificare e attestare la corretta esecuzione del servizio, effettuare i controlli sanitari ed amministrativi e liquidare le fatture emesse dalla ditta.
4. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse mensilmente da questo ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.
5. La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.
6. Il codice Amministrazione destinataria dell'ASL di Taranto è il seguente: UFHHGB – Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto - P.I. 02026690731.
7. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore n. _____, espressamente indicato e dedicato dalla ditta aggiudicataria per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
8. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC da parte dell'Amministrazione.
10. E' vietata qualunque cessione di credito o qualunque procura all'incasso che non siano espressamente riconosciute da questa Azienda Sanitaria. In caso di fatture cedute a società di factoring, è fatto divieto alla società di porre in essere contratti di cessione del credito che facoltino il cessionario ad effettuare per nome e per conto del cedente, la richiesta di interessi di mora, rivalutazioni, spese legali, giudiziarie ed altro. Rimane inteso che dette facoltà rimarranno di esclusiva pertinenza e spettanza del fornitore del servizio.
11. Il prezzo di erogazione del servizio resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 11 Controlli

1. Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente. Gli operatori dell'Azienda Sanitaria, già individuati nel Direttore del Dipartimento Assistenza Riabilitativa Territoriale D.A.R.T. nella specifica qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) o nei dirigenti responsabili delle strutture territoriali o loro delegati, controlleranno il servizio svolto a campione. Alla verifica seguirà un verbale del sopralluogo inviato per conoscenza all'impresa. Il Referente della ditta rilevata la mancanza e/o carenza del servizio dovrà provvedere immediatamente a farlo eseguire senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle multe e penali. L'inadempienza si intende debitamente contestata dall'avvenuto sopralluogo congiunto di cui sopra, seguito da comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria da parte del Dirigente della struttura interessata o del Direttore dell'esecuzione del Contratto. La ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla

data ricevimento della predetta comunicazione. Espletate le verifiche del caso l'Amministrazione applicherà le multe e le penali di cui sarà data notifica a mezzo pec.

Art. 12 Penali

S'intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali indicate nel Capitolato Speciale di Appalto,

Le penali maturate saranno trattenute in sede di liquidazione dei crediti dell'Appaltatore. L'ASL TA potrà, inoltre, rivalersi direttamente sull'importo della cauzione definitiva (che dovrà comunque essere successivamente integrata) per l'importo della penale applicata e per le spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e la funzionalità della propria attività.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi nelle competenti sedi per il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione definitiva.

L'applicazione di tutte le penalità e sanzioni previste saranno adottate con semplice provvedimento del RUP – trasmesso a mezzo PEC all'Appaltatore e senza alcuna formalità giudiziaria o espressa pronuncia della magistratura; tali decisioni si intenderanno senz'altro immediatamente esecutive, nonostante la proposizione di gravame presso l'Autorità Giudiziaria competente.

L'insorgere di eventuali contestazioni, anche relative al pagamento delle fatture, non darà in nessun caso diritto all'Appaltatore di sospendere o ritardare il servizio.

Art. 13 Cauzione

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con la stipula del Contratto, l'Appaltatore medesimo presterà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, una cauzione definitiva secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 c.c. , nascenti dal presente Contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti dell' Amministrazione verso l'Appaltatore , a seguito della piena definitiva ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e all'emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Amministrazione contraente e previo accertamento e soluzione di ogni questione inerente il servizio pendente tra le parti.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. Analogamente in caso di proroga il Fornitore dovrà provvedere a prestare nuova cauzione con le medesime modalità previste per la costituzione del deposito cauzionale originario.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 14 Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al l'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 15 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- per cessione della titolarità del rapporto contrattuale o subappalto della fornitura del servizio senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria;
- per irregolarità verificatesi per almeno cinque volte nell'arco temporale di un anno;
- in caso di fallimento o concordato preventivo della Ditta Appaltatrice. In questa eventualità il presente contratto si intenderà risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'Amministrazione appaltante conserverà verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito ed indennizzo spettanti a qualsiasi titolo.

Per la anticipata risoluzione l'Amministrazione appaltante a titolo di indennizzo potrà valersi sulla somma prestata dalla Ditta a titolo di deposito cauzionale oltre che sulle somme ancora da pagare. Resta inteso che per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto la Ditta, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti provocati ed al rimborso delle maggiori spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse sostenere nel rimanente periodo di vigenza contrattuale.

Art. 16 Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.

2. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) che l'Appaltatore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione;
- b) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del l'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
- e) Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.

3. In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

4. L'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, così come previsto dal comma 5 dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

Art. 17 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni oggetto del presente appalto, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ed incamerare la cauzione definitiva.

Art. 18 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Le parti s'impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito al d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection (GDPR);

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 195/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verrà effettuato per l'esecuzione del Contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;

L'Appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti;

Art. 19 Oneri fiscali e Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, per la quale ultima si opererà in regime di *'split payment'*; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art.216 co.11 del Codice sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che dovranno essere rimborsate a questa Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 20 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente servizio, sarà competente il Foro di TARANTO.

Art. 21 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole - avendone negoziato il contenuto - che dichiarano quindi di approvare specificamente, Singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non sarà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il presente Contratto è sottoscritto in due esemplari, ognuno dei quali sono ritenuti un originale, che tuttavia insieme costituisce un unico e lo stesso strumento.

Per l'Appaltatore

L'Amministrazione Contraente

Il sottoscritto , quale legale rappresentante della , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;